

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1348 del 15/03/2023
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO <i>à</i> RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA - (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE04T0171 TITOLARE: VERCALLI GIORGIO E IOTTI CARLA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1373 del 15/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici MARZO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

Pratica N. 32978/2021

**OGGETTO:** AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA - (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE04T0171**

**TITOLARE: VERCALLI GIORGIO E IOTTI CARLA**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;

- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

**EVIDENZIATO inoltre** che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

#### **PREMESSO:**

- che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 180 in data 18/01/2010 è stata assentita a **Vercalli Giorgio e Vercalli Domenica** la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **torrente Crostolo**, in Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Via Monte Cisa**, identificato al NCT di detto Comune al Foglio **184** particella **152** ad uso **sedime fabbricato e area cortiliva con scadenza 17 gennaio 2022**;
- che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 6555 del 21/06/2010 si prendeva atto che **Vercalli Domenica**, proprietaria superficaria per la quota di  $\frac{1}{2}$  **ha venduto tale quota a Iotti Carla**, pertanto la concessione di cui sopra veniva assentita a **Vercalli Giorgio e Iotti Carla**, mantenendo la **scadenza al 17 gennaio 2022**;

#### **PRESO ATTO**

- della domanda in data **22/11/2021 PG/2021/179439** presentata da **Vercalli Giorgio C.F. VRCGRG46H07L820E** e **Iotti Carla C.F. TTICRL48A57H122X** tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione;

#### **DATO ATTO:**

- che ai sensi del Decreto Legge 25 dicembre 2021 n. 221, viene modificato quanto disposto dall'art. 103 del D.L. Cura Italia (D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27 del 24/04/2020 e ss. mm. ii.), il quale dispone tra l'altro che **"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (ndr fra i quali quindi anche le autorizzazioni ambientali e le concessioni demaniali)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022)";**
- che tale concessione rientra nelle tipologie di cui alla succitata normativa, per cui conserva la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) e pertanto fino al **29 giugno 2022**;

#### **VERIFICATO:**

- che sul B.U.R.E.R. n. 82 in data 30/03/2022 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute

osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

#### **ACCERTATO:**

- che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

**RICEVUTA** in data 18/03/2022, assunta al protocollo n. PG/2022/45955, da parte di AIPO, autorità idraulica competente per il tratto interessato di pertinenza del Torrente Crostolo, l'informazione che, nei casi di occupazione di aree demaniali situate nella fascia C, non è necessario da parte della stessa Agenzia esprimere parere;

**ACQUISITO** il parere di Conformità Urbanistica – Area del Demanio Idrico classificata in fascia “C” del P.A.I. (piano assetto idrogeologico) dal Comune di Reggio Emilia – Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali - Servizio Rigenerazione Urbana - e assunta al protocollo n. PG/2022/98398 in data 14/06/2022 che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

#### **CONSIDERATO:**

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso individuate (area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati e fabbricati amovibili, parcheggi e simili) rientrano nelle tipologie di cui alle lettere c) e d) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004;
- che ai sensi dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717, l'importo del canone annuo di concessione dovuto per l'annualità 2022 corrisponde a € **1.343,02**;
- **che pertanto, determinandosi uno scostamento superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2022 (€ 833,49)**, risulta applicabile il disposto di cui al punto 11. della richiamata DGR 1717/2021 ai sensi del quale si dovrà *“continuare ad applicare la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni”*;
- che, ai sensi delle norme regionali vigenti, l'importo del **deposito cauzionale**, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, originariamente costituito in occasione del precedente provvedimento autorizzativo, deve essere adeguato in ragione dell'aggiornamento del canone annuo definito in applicazione dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717 e quantificato al succitato punto b);
- che in occasione del precedente provvedimento il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di € **788,70**;
- che a seguito di verifica contabile è emerso che per le annualità dal 2010 al 2022 il concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia Romagna un importo totale superiore all'effettivo ammontare del canone;
- che pertanto, dal calcolo effettuato, emerge che il concessionario vanta un credito nei confronti della Regione pari a € **43,73**, importo desunto dalla differenza tra i canoni versati e quelli che avrebbe dovuto versare (€ 10.316,89 - € 10.360,62), che quindi **può essere recuperato come anticipazione dell'annualità corrente (2023)**;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di € **554,32** a integrazione della somma già versata quale cauzione, nonché dell'importo di € **929,34** quale **canone** per l'annualità **2023**;
- che la ditta vanta un credito nei confronti della Regione Emilia Romagna di € **43,73**, pertanto l'importo del canone da versare viene ridefinito in € **885,61**;
- che a decorrere dall'annualità 2025 troverà applicazione il canone definito con le modalità di calcolo di cui alla succitata DGR 1717/2021, individuato al punto b) che sarà rivalutato sulla base dell'indice ISTAT corrispondente.

#### **DATO ATTO:**

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo **all'annualità 2023** risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, **in data 10/03/2023**;

- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 2010 al 2022, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso in data come specificato nel disciplinare;
- che l'importo, quale **integrazione del deposito cauzionale**, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto **in data 10/03/2023**;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego.

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **Vercalli Giorgio C.F. VRCGRG46H07L820E** e **Iotti Carla C.F. TTICRL48A57H122X** residenti a Reggio Emilia, il **rinnovo** della concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente il torrente Crostolo, identificata al NCT del Comune di **Reggio Emilia** al foglio **184**, particella **152**, ad uso sedime fabbricato e area cortiliva - giardino;
- b) di stabilire che il rinnovo decorre dal **30/06/2022**, giorno successivo alla data di scadenza stabilita dalla normativa COVID di cui in premessa, e che, a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2033**;
- c) di fissare il valore del canone annuo per l'anno solare 2023, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 929,34**;
- d) di stabilire che per l'annualità **2023** l'importo del canone dovuto, al netto del credito vantato di €. 43,73, è pari a in **€ 885,61**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- e) di stabilire che a decorrere dall'annualità 2025 l'importo del canone applicabile sarà pari a **€ 1.343,02**, da rivalutare sulla base dell'indice ISTAT corrispondente;
- f) di fissare in **€ 554,32** l'importo ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in occasione della concessione originaria a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione stessa, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- g) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2010 al 2021, **risultano regolarmente corrisposti** per gli importi riferiti alla tipologia d'uso;
- h) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2022** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- l) di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
- m) di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato allo scrivente Servizio;
- n) di dare atto, infine:

- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
- che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinnanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA  
Dott. Richard Ferrari  
(originale firmato digitalmente)*

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

**DISCIPLINARE**

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del torrente Crostolo in territorio del Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Via Monte Cisa** ad uso **sedime fabbricato e area cortiliva - giardino** a favore di **Vercalli Giorgio e Iotti Carla**, in seguito indicati come "Concessionario".

**Articolo 1**

**Oggetto della Concessione**

**1.1** La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il torrente Crostolo, identificata al NCT del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 184, particella 152.

**1.1** L'occupazione della suddetta area è concessa per sedime fabbricato e area cortiliva - giardino.

**Articolo 2**

**Durata della concessione**

**2.1** La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2033**;

**2.2** La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

**2.3** L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

**Articolo 3**

**Canone, Cauzione e Spese**

**3.1** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**;

**3.2** in applicazione del disposto di cui al punto 11. della richiamata DGR 1717/2021 l'importo del canone per l'anno solare **2023** consiste in **€ 929,34**, calcolato a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera c) area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati e d) fabbricati amovibili, parcheggi e simili;

**3.3** a decorrere dall'annualità **2025** importo del canone applicabile sarà pari a **€ 1.343,02**, da rivalutare sulla base dell'indice ISTAT corrispondente;

**3.4** L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 10.360,62** come di seguito specificato:

Annualità	Importo Canone	Importo versato	Importo da versare o integrare	Interessi legali	Importo totale
dal 18/01/2010 al 17/01/2011	788,70 €	788,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dal 18/01/2011 al 17/01/2012	788,70 €	788,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dal 18/01/2012 al 17/01/2013	788,70 €	788,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dal 18/01/2013 al 17/01/2014	788,70 €	788,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dal 18/01/2014 al 17/01/2015	788,70 €	788,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dal 18/01/2015 al 17/01/2016	788,70 €	788,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

dal 18/01/2016 al 17/01/2017	788,70 €	788,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dal 18/01/2017 al 17/01/2018	788,70 €	789,50 €	-0,80 €	0,00 €	-0,80 €
dal 18/01/2018 al 17/01/2019	795,01 €	795,82 €	-0,81 €	0,00 €	-0,81 €
dal 18/01/2019 al 17/01/2020	806,14 €	806,96 €	-0,82 €	0,00 €	-0,82 €
dal 18/01/2020 al 17/01/2021	806,95 €	807,77 €	-0,82 €	0,00 €	-0,82 €
dal 18/01/2021 al 17/01/2022	804,53 €	805,34 €	-0,81 €	0,00 €	-0,81 €
dal 18/01/2022 al 31/12/2022	794,67 €	834,33 €	-39,66 €	0,00 €	-39,66 €
<b>Totale</b>	10.316,89 €	10.360,62 €	-43,73 €	0,00 €	<b>-43,73 €</b>

Poiché per tali le annualità il concessionario ha versato alla Regione Emilia-Romagna un importo complessivo, maggiore rispetto a quello dovuto, pari a € 10.316,89, lo stesso vanta nei confronti della Regione un credito pari a € **43,73**, che viene quindi considerato come anticipazione del canone dovuto per l'annualità corrente;

Pertanto l'importo a conguaglio del canone per l'annualità 2023 consiste in € **885,61** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

**3.5** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**3.6** L'importo, quale integrazione della **cauzione definitiva** originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione è di € **554,32** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad € **1.343,02** corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto definito in applicazione dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717 come riportato al **punto 3.3**.

#### Articolo 4 Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

**4.1 Prescrizioni contenute nel Parere di Conformità Urbanistica del Comune di Reggio Emilia** che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, vista la documentazione allegata alla stessa, per i soli aspetti urbanistici di competenza dello scrivente Servizio, riferiti all'art. 31 punto 4 delle n.a. del P.A.I., si comunica quanto segue.
- Trattasi di rinnovo di concessione senza modifiche dell'occupazione, relativo ad area demaniale utilizzata per uso "orto domestico", "area cortiliva" e "fabbricato amovibile/posto auto/parcheggio".
- Il descritto utilizzo delle aree, che non prefigura la realizzazione di nuovi edifici o di opere, e pertanto non comporta modifiche allo stato attuale dei luoghi, per quanto risulta desumibile dalla documentazione allegata, è ammissibile ai sensi dell'art. 2.24 nelle na del PSC vigente che disciplina l'"Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)".
- Si sottolinea che la sistemazione delle aree esterne deve comunque assicurare, in generale, il mantenimento od il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

- Si segnala infine, qualora applicabile, quanto disposto ai sensi del citato art. 2.24 co. 2 delle na del PSC vigente in materia di obbligo di comunicazione all'Ente gestore dei piani di emergenza in relazione alle previsioni di stazionamento della popolazione.
- Quanto sopra anche ai sensi del PUG adottato.

**4.2 Stato delle opere** – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**4.3 Salvaguardia della fauna ittica** - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

## **Articolo 5** **Obblighi e condizioni generali**

**5.1** La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

**5.2** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

**5.3** Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

**5.4** Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

**5.5** E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

**5.6** Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

**5.7** Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

**5.8** La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

**5.9** Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse

nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

**5.10** La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

**5.11** La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

**5.12** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

**5.13** E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

#### **Articolo 6** **Decadenza della Concessione**

**6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

#### **Art. 7** **Clausola di Solidarietà**

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in solido ai **sigg. Vercalli Giorgio e Iotti Carla**, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la derivazione con tutti gli obblighi relativi.

---

Firmato per accettazione i concessionari

(Vercalli Giorgio)

(Iotti Carla)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**